

PARTE SPECIALE – I REATI AMBIENTALI

Sommario

PARTE SPECIALE – I REATI AMBIENTALI	1
1. I REATI AMBIENTALI DEL D.LGS. 231/2001.....	4
1.2 UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.).....	4
1.3 DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.).....	4
1.4 SCARICHI ACQUE REFLUE – SANZIONI PENALI (ART. 137 D.LGS. 152/2006“NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”).....	5
1.5 ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D. LGS.152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)	6
1.6 BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”):	6
1.7 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)	7
1.8 TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”).....	7
1.9 ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D.LGS.152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)	8
1.10 SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART.260-BIS D. LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”).....	8
1.11 PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – SANZIONI (ART. 279 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”).....	9
1.12 VIOLAZIONI IN TEMA DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE (ARTT. 1, 2, 3-BIS E 6 DELLA LEGGE 150/1992).....	9
1.13 CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 LEGGE 549/93 “MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE”).....	11

Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Reati Ambientali

1.14 INQUINAMENTO DOLOSO E COLPOSO PROVOCATO DAI NATANTI (ARTT. 8 E 9 DEL D.LGS. 202/2007).....	12
2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI.....	13
3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	13
3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	13
3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	14
4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI AI FINI DEL D.LGS.231/2001.....	17
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	17
6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	18
6.1 GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROCESSI RILEVANTI AI FINI AMBIENTALI ANCHE IN RAPPORTO CON TERZE PARTI	18
7. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	23

1. I REATI AMBIENTALI DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

1.2 UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate ad uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distruggere prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a Euro 4.000;
- la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

1.3 DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a Euro 3.000.

1.4 SCARICHI ACQUE REFLUE – SANZIONI PENALI (ART. 137 D.LGS. 152/2006“NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente;
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma del T.U. sull'ambiente;
- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 del T.U.

sull'ambiente;

- violare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del T.U. sull'ambiente;
- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi od aeromobili previsto per talune sostanze o materiali.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;

- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da due o tre mesi a due ovvero tre anni e l'ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000 ovvero da Euro 6.000 a Euro 120.000.

1.5 ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D. LGS.152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.

1.6 BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”):

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;

- non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da uno a due anni e l'ammenda da Euro 1.000 o 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.

1.7 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione fino a due anni.

1.8 TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259;
- effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'ammenda da Euro 1.550 a Euro 26.000 e l'arresto fino a due anni;
- la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

1.9 ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D.LGS.152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni ovvero per i rifiuti ad alta radioattività la reclusione da tre a otto anni.

1.10 SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART.260-BIS D. LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- usare un certificato falso durante il trasporto;

- usare una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto;

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è – a seconda dei casi - la reclusione fino a due anni ovvero da sei mesi a tre anni aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

1.11 PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – SANZIONI (ART. 279 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U. sull'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- la pena prevista è l'arresto fino a un anno.

1.12 VIOLAZIONI IN TEMA DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE (ARTT. 1, 2, 3-BIS E 6 DELLA LEGGE 150/1992)

I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate a:

- importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e s.m.i. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e s.m.i.;

- violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington;
- commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 1 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 77.468,53 ovvero arresto da tre mesi a due anni e ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38 in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 2 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38, anche in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Il reato di cui all'articolo 3-bis della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono quelle previste per le falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale (cfr. Parte Speciale “Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati” – paragrafo 1.2).

Il reato di cui all'articolo 6 della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 103.291,38.

1.13 CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 LEGGE 549/93 “MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE”)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo

delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse;

- produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- le pene previste sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate ovvero, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

1.14 INQUINAMENTO DOLOSO E COLPOSO PROVOCATO DAI NATANTI (ARTT. 8 E 9 DEL D.LGS. 202/2007)

I reati in questione si realizzano quando:

- il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso o cooperazione, che dolosamente o colposamente violano le disposizioni in merito agli scarichi in mare.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato la cui condotta può essere realizzata solo dai soggetti

individuati;

- le pene previste sono nel caso di reato doloso l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 50.000 con aumento della pena in caso di fatti di

particolare gravità ovvero nel caso di reato colposo l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 30.000, con aumento della pena in caso di fatti di particolare gravità.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i reati ambientali, con particolare riferimento al delitto di associazione a delinquere, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

4. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
5. il sistema disciplinare;
6. in generale, la normativa applicabile.

3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Energeko Gas Italia (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

o tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);

o osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;

o assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;

o garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale;

o evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o

permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti.

Inoltre la presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto a carico dei soggetti sopra indicati di:

o effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;

o omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

o omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente; o predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

o ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE

259/1993 e s.m.i.;

o cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;

o predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

o utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata;

o determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto o nell'interesse di Energeko Gas Italia, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa

internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI AI FINI DEL D.LGS.231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati ambientali richiamati dall’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti

documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

In linea con i principi generali di controllo, Energeko Gas Italia sta realizzando anche attività di integrazione al sistema procedurale utilizzato in linea con le prescrizioni del D. lgs 231/01.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROCESSI RILEVANTI AI FINI AMBIENTALI ANCHE IN RAPPORTO CON TERZE PARTI

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili “Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze”, “Approvvigionamento”,

“Gestione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti” identificate nella Parte Speciale “Reati nei Rapporti con la P.A.”, la regolamentazione dell’attività deve prevedere:

- regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152 del 2006 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza, e composizione;
- identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di apposita etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;
- redazione di un apposito elenco indicante i diversi rifiuti prodotti dall’azienda, la classificazione attribuita e le relative modalità di gestione operativa;

- aggiornamento dell'elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato oppure un nuovo gestore;
- effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, e richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione e conservandola;
- redazione di un apposito elenco dei gestori utilizzabili da rendere disponibile alle funzioni interessate;
- verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente, anche in considerazione del non superamento delle quantità (10 m³ per i rifiuti speciali pericolosi e 20 m³ per i rifiuti speciali non pericolosi);
- verifica sulla impossibilità che i contenitori possano causare sversamenti nel terreno ed in fogna: in particolare il terreno delle aree di deposito di rifiuti pericolosi deve essere protetto dalle intemperie, recintato, pavimentato con cemento/asfalto, non presentare scarichi diretti in fogna (ad esempio pozzetti);
- identificazione degli adempimenti necessari e predisposizione di eventuali schede necessarie alla spedizione, nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alle norme di trasporto di merci pericolose;
- regole precise per assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Inoltre, nel caso in cui la Società usi ovvero debba utilizzare la modalità cartacea per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:

- il Registro C/S e le copie dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, insieme alla rimanente documentazione obbligatoria per la gestione dei rifiuti, siano conservati presso l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione secondo i termini di legge;

- le annotazioni sul registro di C/S vengano effettuate almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- l'eventuale redazione e l'invio alla autorità competenti del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) venga effettuato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro di C/S;
- nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del formulario, esso contenga le seguenti informazioni:
 - o nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - o origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - o impianto di destinazione;
 - o data e percorso dell'istradamento;
 - o nome ed indirizzo del destinatario.
- il formulario sia redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni;
- la funzione richiedente invii una lettera di sollecito allo smaltitore finale, e per conoscenza, anche al trasportatore qualora, entro 2 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la Società non abbia ancora ricevuto la quarta copia del formulario ovvero che la Società ne dia informazione alla Provincia qualora la copia non sia arrivata entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
- tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti sia archiviata presso l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione per cinque anni;

Nel caso in cui la Società debba utilizzare la modalità SISTRI per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:

- l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione effettui l'iscrizione per ciascuna delle proprie Unità Locali che dovranno essere dotate dei dispositivi elettronici; nel momento dell'iscrizione l'impresa deve comunicare i nominativi dei soggetti delegati a inserire i dati nel SISTRI e pagare una quota di iscrizione che ha validità annuale (un anno solare). Copia di tale pagamento deve essere mantenuta dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione;
- le informazioni vengano inserite nel Registro Cronologico per il carico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, nell'area movimentazione, la scheda SISTRI dovrà essere compilata almeno 4 ore prima che si effettui il trasporto di rifiuti pericolosi, salvo giustificati motivi di emergenza, e per lo scarico entro 10 giorni lavorativi dal trasporto riportando il peso verificato a destino.

La Società deve inoltre:

- inserire dati solo in termini di massa (kg) e non volumetrici (nel carico, nella scheda movimentazione e nello scarico);
- stampare, dalla propria Area Movimentazione, la scheda SISTRI e consegnarla al trasportatore avendo cura di farsi una copia cartacea della scheda SISTRI consegnata;
- allegare copia del certificato analitico in formato "pdf" alla Scheda SISTRI, se necessario in base alla tipologia del rifiuto;
- garantire che, nel caso in cui la Scheda Sistri non possa essere esplicita da parte del produttore rifiuti a causa di non funzionamento del sistema e/o problemi di accesso, la compilazione della sua sezione sia effettuata, per suo conto e su sua dichiarazione, dall'impresa di trasporto;
- garantire che, nel caso di temporanea interruzione del sistema SISTRI, tutti i soggetti obbligati, (produttore rifiuti, trasportatore e destinatario) annotino le movimentazioni su un'apposita Scheda Sistri in bianco,

scaricata precedentemente dal Sistema, ed inserire i dati nel Sistema entro 24 ore dalla ripresa del suo funzionamento.

Per quanto concerne il deposito temporaneo dei rifiuti, la Società:

- ha cura di indicarne in planimetria l'ubicazione;
- garantisce che i rifiuti pericolosi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero, nel caso di rifiuti non pericolosi, che essi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
- verifica che i rifiuti siano stoccati separatamente in aree dedicate e segnalate e, dove necessario, recintate. I contenitori utilizzati non devono presentare possibilità di sversamenti nel terreno ed in fogna.

Per quanto riguarda le possibili emissioni in atmosfera, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- mappatura di tutti i punti di emissione esistenti con specifica indicazione di punti sottoposti a regime autorizzativo da parte delle Autorità locali competenti ex DPR 203/88 - siano essi preesistenti ovvero successivi rispetto all'entrata in vigore del decreto - ovvero di punti di emissione a ridotto inquinamento atmosferico non sottoposti a tale normativa;
- realizzazione dei punti di emissione in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- pianificazione di un'attività di monitoraggio annuale su tutti i punti di emissione;
- identificazione di ciascun punto di emissione mediante apposizione di specifica targhetta riportante il relativo numero identificativo;

- redazione della planimetria con indicazione della collocazione dei singoli punti di emissione.

Inoltre la Società si assicura che:

- su base annuale, semestrale ovvero giornalmente - al fine di garantire l'ottemperanza a quanto stabilito dalle prescrizioni delle Autorità competenti contenute all'interno delle autorizzazioni - vengano svolte specifiche attività di rilievo e misurazione da inviare ai soggetti normativamente individuati;
- attuare le idonee misure di recupero e ripristino nel caso in cui dai rilievi effettuati sulla quantità o qualità dei fumi immessi nell'aria dovessero emergere anomalie;
- nel caso di costruzione di nuovi impianti sia inoltrata apposita richiesta autorizzativa alle Autorità competenti (Regione ovvero Provincia), indicando:

o ciclo produttivo,

o tecnologie impiegate per la minimizzazione delle emissioni,

o tipologia e quantità delle emissioni;

o termini per la messa in opera dell'impianto;

- l'eventuale nuovo impianto sia realizzato conformemente a quanto stabilito nelle autorizzazioni rilasciate.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Energeko Gas Italia potenzialmente a rischio di compimento dei reati ambientali che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento

e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.